

# COMUNE DI RESIA

Provincia di Udine

## STATUTO COMUNALE

(Legge 8 giugno 1990, n.ro 142)

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

#### CAPO I

##### Caratteristiche del Comune

##### Art. 1

##### Principi generali

1. Il Comune di Resia è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, favorendo le pari opportunità riguardo la qualità della vita dei cittadini, tutelando e valorizzando l'ambiente nella sua complessità.
2. Il Comune di Resia è ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione, regola le funzioni degli organi e la partecipazione popolare.

##### Art. 2

##### Popolazione e territorio

1. Il Comune di Resia è classificato montano ad ogni effetto di legge ed è costituito dalla popolazione appartenente alla comunità di Resia, formata dalle frazioni di Prato (capoluogo amministrativo), San Giorgio, Gniva, Oseacco, Stolizza e Ucea e dalle borgate di Lischiazze, Gost e Coritis e dal relativo territorio di pertinenza, che fa parte della Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale, come da planimetria allegata al presente statuto.
2. L'azione amministrativa comunale si informa al criterio della specifica considerazione delle esigenze delle comunità minori di cui

al punto 1) del presente articolo, secondo le forme di cui al successivo articolo 47.

3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Resia, capoluogo Prato, ove si riuniscono gli organi istituzionali.

## CAPO II

### Funzioni del Comune

#### Art. 3

##### Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia e della famiglia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

2. Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato direttamente dal Comune e/o nelle forme indicate al successivo Capo III.

#### Art. 4

##### Tutela del diritto allo studio

1. Il Comune rende effettivo il diritto allo studio dei minori nella scuola dell'obbligo fornendo le strutture necessarie sia per il soddisfacimento delle esigenze primarie, sia per l'esercizio delle attività integrative, ricercando la necessaria intesa con gli organi dell'Amministrazione scolastica.

2. Al fine della promozione della conoscenza e valorizzazione della cultura locale, si provvede nelle forme di cui al Titolo VI del presente statuto.

#### Art. 5

##### Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e far rispettare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare, le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

## Art. 6

Promozione dei beni culturali.  
dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, secondo quanto previsto al successivo Titolo VI.
2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico e le attività ricreative.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni dell'articolo 7 - comma 5 - della legge 142 dell'8 giugno 1990.
4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

## Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, ed attua piani di recupero e mantenimento del patrimonio esistente, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità nelle forme già previste al Capo III.

## Art. 8

### Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo della piccola industria e dell'artigianato in genere; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove forme associative diverse nell'ambito del settore economico, anche ricorrendo alle forme associate di cui al Capo III.

5. Sviluppa e promuove le attività agroforestali e valorizza le risorse della montagna.

6. Ai fini di cui al precedente comma 2, per l'individuazione delle forme attuali di attività artigianali peculiari della comunità di Resia, il Comune promuove la formazione, con apposito regolamento, della Consulta per l'artigianato, ricercando a tal fine forme di collaborazione anche con la Camera di commercio, industria ed artigianato della Provincia di Udine.

## Art. 9

### Programmazione economica - sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

## Art. 10

## Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione dei servizi, in alternativa all'esercizio associato attraverso la Comunità montana nelle forme di cui al Capo III;
- c) la concessione a terzi;
- d) la costituzione di un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

### Art. 11

#### Informazione

1. Il Comune può realizzare una pubblicazione periodica per l'informazione dei cittadini sull'attività amministrativa comunale di interesse generale.

## CAPO III

### Funzioni e servizi di interesse sovracomunale

### Art. 12

1. In attesa dell'approvazione della legge regionale per la formazione del programma di modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune di Resia promuove forme e strumenti di collaborazione con i Comuni che ricadono nell'attuale comprensorio della Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale, al fine di garantire una più efficiente organizzazione dei servizi di interesse sovracomunale.

### Art. 13

1. L'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale, ai sensi dell'articolo 28, primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, può avere ad oggetto sia le funzioni proprie del Comune di cui all'articolo 9 della citata legge, sia le funzioni trasferite dallo Stato e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo la disciplina della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Alla individuazione delle funzioni di interesse sovracomunale può provvedere il regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 142 citata, al fine di realizzare un sistema omogeneo di esercizio associato delle funzioni stesse nell'osservanza dei principi formulati nei precedenti articoli del presente statuto.

#### Art. 14

1. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si procede al trasferimento delle competenze amministrative ed alla disciplina ulteriore del rapporto fra Comune e Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale, può subordinare la sua efficacia all'introduzione, nell'ordinamento degli uffici della Comunità montana, del principio di attribuzione delle responsabilità gestionali ai dirigenti ai sensi dell'articolo 51, ultimo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 15

1. Con deliberazione del Consiglio comunale può essere promossa l'assunzione della partecipazione in società di capitali, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142, aperte anche alla partecipazione della Comunità montana e di altri soggetti pubblici e privati, ai fini della promozione dello sviluppo economico della collettività locale, con lo specifico riguardo all'utilizzazione del patrimonio forestale e pastorale.

#### Art. 16

1. Al fine di realizzare l'introduzione del difensore civico ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n.142, con modalità adeguate alle ridotte dimensioni dell'Amministrazione comunale, il Comune di Resia ricerca forme di collaborazione con altri Comuni ricompresi nella Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale.

2. L'istituzione dell'ufficio del difensore civico comunale, le modalità di elezione, le prerogative, i mezzi a disposizione del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale saranno determinati ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con successive deliberazioni di modifica del presente statuto nelle forme dell'articolo 4, terzo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### CAPO IV

Enti, aziende, istituzioni, e società  
a partecipazione comunale

Art. 17

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, istituzioni, la partecipazione a fondazioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che l'attività delle aziende speciali e delle istituzioni si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni di cui al precedente comma, operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllate, si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I rappresentanti del Comune negli organismi di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 18

Istituzioni

1. Con regolamento comunale si provvede alla disciplina dell'istituzione, al fine della valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche della comunità di Resia ai sensi del Titolo VI del presente statuto.
2. Con specifico regolamento, deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, può essere disposto l'esercizio di altri servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale a mezzo di istituzione, nel rispetto dei principi formulati dal presente statuto nei successivi articoli 58, 59, 60.

Art. 19

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli organismi di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti, assieme ad eventuali proposte programmatiche.

## TITOLO II

### ORGANI DEL COMUNE

#### Art. 20

##### Pari opportunità

1. Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, uomini e donne hanno pari opportunità circa la loro presenza negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

#### Art. 21

##### Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

## CAPO I

### Consiglio comunale

#### Art. 22

##### Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, precedente alla convalida degli eletti non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.
5. Il Consiglio procede come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti.

#### Art. 23

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi in osservanza delle seguenti formalità, nonché delle eventuali norme dettate dal regolamento consiliare di cui all'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142:
  - a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendono appartenere;
  - b) i consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
  - c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli 8 giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del consigliere capogruppo.
2. Ai fini della valida costituzione del gruppo consiliare è necessaria la partecipazione di almeno 2 consiglieri ; in difetto il consigliere comunale si intende facente parte del gruppo misto.

#### Art. 24

##### Commissioni consiliari

1. Ai sensi dell'art. 31 - 4° comma della legge 142/1990, il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno

con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 26, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

## Art. 25

### Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione l'altra per deliberare il conto consuntivo.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 29.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

## Art. 26

### Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

## Art. 27

### Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto per :
  - a) atti contrari alla Costituzione Repubblicana;
  - b) gravi e persistenti violazioni di legge ;
  - c) gravi motivi di ordine pubblico;
  - d) impossibilità di assicurare il normale funzionamento di organi e servizi;
  - e) la mancata approvazione dei bilanci;
  - f) dimissioni presentate dalla metà dei Consiglieri assegnati;
  - g) dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco;
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera g) il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

## Art. 28

### Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali :

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie ( art. 15 legge 109 );

c) le piante organiche del personale dipendente e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza,

i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

## CAPO II

### Giunta Comunale

#### Art. 29

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n.ro due Assessori.

#### Art. 30

### Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. La nomina della Giunta avviene anteriormente alla prima seduta del Consiglio comunale.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere ( F ).

#### Art. 31

### Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- responsabili di servizi;
- consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

## Art. 32

### Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio ( in sede di approvazione del Conto Consuntivo ) sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

in particolare spettano alla Giunta :

a) attribuzioni di governo;

1) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

2) proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;

3) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

4) di approvare i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale;

5) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati concernenti opere e servizi in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

6) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;

7) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento non sia attribuito al Sindaco;

8) adottare i provvedimenti di : assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione quelli disciplinari e di sospensione dalle

funzioni del personale comunale, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, non riservati ad altri organi;

9) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

10) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex articolo 32, lettera m) della legge 142/1990;

11) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ordinario od amministrativo, come attore o convenuto, ad approvare le transazioni;

12) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;

13) approvare gli storni di bilancio relativi ai prelievi sui capitoli già previsti dal Consiglio comunale come fondi di riserva ed adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

b) attribuzioni organizzative :

1) attribuzioni organizzative:

1) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

2) fissare ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato comunale.

3. Determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio.

## CAPO III

### Il Sindaco

#### Art. 33

#### Caratteristiche

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del

Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.ro 3.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra con il verde rivolto all'interno.

#### Art. 34

#### Poteri del Sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Sindaco nomina il responsabile degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n.ro 142/1990.

#### Art. 35

#### Competenze diverse quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente generale e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta.

2. Ha la direzione unitaria ed il coordinamenti dell'attività politico amministrativa del Comune.

3. Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori.

4. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta.

5. Costituisce le squadre di protezione civile e ne coordina l'attività di concerto con le altre istituzioni previste a tale scopo.

6. Concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare.

7. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, etc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza.
8. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.
9. Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, la adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito.
10. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
11. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
12. Adotta ordinanze ordinarie.
13. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
14. Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni.
15. Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
16. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale, o dei dirigenti.
17. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali e degli esercizi pubblici commerciali.
18. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai dirigenti e/o al Segretario.

#### Art. 36

##### Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del comune.

3. Può disporre, nei casi previsti dalla legge, l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite dal comune o nelle quali vi è la sua partecipazione, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.

4. Collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni ( art. 23/7° della legge n.ro 142/1990 ).

## Art. 37

### Competenze organizzative

1. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalle leggi.

4. Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore.

5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di Vicesindaco.

6. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri comunali, senza rilevanza esterna per questi ultimi.

7. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## Art. 38

### Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di P.S.

2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 38/1° della legge 142/1990.

3. Sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 38/2° della legge 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti.
5. Emanando atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la Giunta).

#### Art. 39

##### Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

#### Art. 40

##### Cessazione

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio stesso.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

## TITOLO III

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### Art. 39

##### Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue :

- servizi limitatamente alla direzione della Farmacia rurale comunale;
- unità operative;
- uffici;

2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. La copertura dei posti di responsabili degli uffici di alta specializzazione può con atto motivato avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Per obiettivi determinanti e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

#### Art. 40

##### Disciplina dello status del personale dipendente

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n.ro 142, si disciplinerà :

- a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi ( ruolo e tabelle organiche del personale );
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali e della legge cui è riservata la disciplina della costituzione ed estinzione del rapporto del pubblico impiego;
- c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia;
- d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, secondo le norme previste per impiegati civili dello Stato, nonché le modalità di funzionamento della relativa commissione di disciplina.

#### Art. 41

##### Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente :

- a) coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte ;
- b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
- c) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- d) assegna al dipendente addetto a ciascun settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo provvedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta Comunale esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità, che dovrà essere inserito, mediante apposita citazione, nel testo propositivo allegato alla deliberazione stessa;
- f) cura la redazione dei verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.

#### Art. 42

## Incarichi di dirigenza

1. La Giunta comunale con deliberazione motivata, assume mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, per i casi previsti dall'articolo 39/3° del presente statuto fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Quale che sia il contratto questo dovrà comunque prevedere :
  - la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato;
  - la durata non superiore a 3 anni;
  - la interruzione anticipata dell'incarico quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
3. Il rinnovo può essere disposto con motivata deliberazione contenente la valutazione dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi ed ai livelli di efficienza e di efficacia raggiunti.

## Art. 43

### Responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice che complessa.
2. Al responsabile di servizio interessato viene richiesto dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142 che va diretto al Segretario comunale ed ha solo rilevanza interna.
3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

## Art. 44

### Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio di cui al precedente articolo 43 dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni prima delle sedute degli organi deliberanti.
2. Il Segretario comunale esprimerà il proprio parere per iscritto sulla proposta di deliberazione e tale parere sarà acquisito prima della sottoposizione dell'atto all'esame dell'organo collegiale

competente e di detto parere sarà fatta menzione nell'atto deliberativo.

3. Quando si tratti di deliberazioni consiliari, il parere dovrà essere depositato tra gli atti a disposizione dei consiglieri.

4. Quando il parere sia negativo dovrà contenere la motivazione.

5. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione allegata ad ogni atto deliberativo.

## Art. 45

### Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinanti e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire :

- la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo compenso;
- la natura privatistica del rapporto;
- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

## TITOLO IV

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### CAPO I

#### Partecipazione popolare

## Art. 46

### Libere forme associative

1. Fatte salve le norme di cui al Titolo VI del presente statuto, il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a

base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiosi, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, anche operanti al di fuori del territorio comunale.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune favorisce gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione secondo le norme che verranno stabilite con apposito regolamento.

4. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e di tutela dei diritti dei cittadini, sia quali soggetti rappresentativi di interesse collettivi, sia quali interlocutori nelle scelte di politica economica; promuove, altresì, una costante consultazione fra Comuni, organizzazioni sindacali, imprenditoriali ed altre parti sociali.

#### Art. 47

##### Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui al punto 4 dell'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione agli atti.

#### Art. 48

##### Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente Capo possono chiedere informazioni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

#### Art. 49

## Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

## Art. 50

### Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

## Art. 51

### Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo sui problemi di rilevanza generale del Comune dove lo richiedano il 30% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie :
  - tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
  - espropriazioni per pubblica utilità;
  - nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n) della legge n.ro 142/1990;

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità della consultazione.

4. Il regolamento disciplina l'esame di ammissibilità del referendum da parte di apposita commissione tecnica e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale della proposta che ha avuto il consenso dell'elettorato ai fini dell'adozione di un provvedimento sulla proposta stessa per le materie previste dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142, e fatte salve le limitazioni poste dal secondo comma del presente articolo.

## TITOLO V

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### Art. 52

##### Finanza locale

1. Il Comune ha l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

#### Art. 53

##### Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programma, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio ragioneria ( ufficio finanziario ).

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari prima della discussione in Consiglio comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

#### Art. 54

##### Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

#### Art. 55

##### Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il revisore del conto.

2. Per i requisiti del revisore, la composizione e la durata in carica del suddetto collegio si fa riferimento all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142, nonché per i casi di incompatibilità all'articolo 6 quinquies del decreto legge 12 gennaio 1991, n.ro 6 convertito nella legge 15 marzo 1991, n.ro 80.

3. Risulta eletto colui che avrà ricevuto, il numero di voti previsto dall'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.
5. Il revisore non è revocabile salvo l'inadempienza nel mandato e i casi di incompatibilità di cui al successivo punto 13) e sono rieleggibili per una sola volta.
6. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.
7. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'organo di deliberare.
8. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
9. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.
10. Tale rilevazione contabile dei costi prevede :
  - a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (settori unità operative );
  - b) elaborazione di indici di produttività;
11. La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
12. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
13. Il Consiglio comunale può procedere alla revoca di nomina a revisore del conto per il soggetto che risulti incompatibile ai sensi dell'articolo 6 quinquies della legge 15 marzo 1991, n.ro 80.

## TITOLO VI

ISTITUTI DI VALORIZZAZIONE  
DELLE PECULIARITA' CULTURALI  
ED ETNICHE RESIANE

Art. 56

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono i fini della valorizzazione delle tradizioni culturali resiane, della salvaguardia del patrimonio ambientale ed artistico, del mantenimento delle manifestazioni folkloristiche o di espressione artistica popolare.
2. A tal fine il Comune istituisce ed aggiorna periodicamente l'Albo comunale delle associazioni culturali di cui al precedente comma.
3. Hanno diritto di iscrizione all'Albo sia le associazioni che abbiano sede nel territorio comunale, sia le rappresentanze locali riconosciute di associazioni ad estensione regionale, nazionale od operanti al di fuori del territorio nazionale.
4. Il Comune accorda il suo patrocinio alle iniziative delle associazioni iscritte concorrendo, se necessario, al finanziamento delle stesse secondo la disciplina dell'apposito regolamento.

Art. 57

1. Con apposito regolamento il Consiglio comunale determina le modalità attraverso cui le associazioni di cui al precedente articolo possono accedere alle strutture ed ai servizi comunali, in particolare per quanto attiene a :
  - la disponibilità di sedi ed uffici negli immobili di proprietà dell'Amministrazione;
  - l'utilizzazione di sale pubbliche per convegni, congressi, conferenze, riunioni;
  - l'accesso alle pubblicazioni del Comune, nonché ai servizi della istituzione di cui al successivo articolo.

Art. 58

1. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dello <Istituto di cultura resiana>, ne determina a maggioranza assoluta compiti e finalità avuto riguardo alle funzioni attualmente svolte dalla biblioteca civica, ad esso conferendo apposito capitale di dotazione.

2. Con regolamento, destinato a trovare applicazione nei confronti di tutte le istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142 ed approvato a maggioranza assoluta, il Consiglio comunale determina i propri poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione; individua gli atti fondamentali dell'istituzione che vanno sottoposti all'approvazione della Giunta; stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, anche per l'ordinamento finanziario e contabile.

3. Spetta al Consiglio comunale di provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali non coperti con i mezzi dell'istituzione.

4. Con il regolamento di cui ai precedenti commi verranno individuate forme di collaborazione con il servizio bibliotecario della Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale.

#### Art. 59

1 Ogni istituzione ha un Presidente ed un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri, eletti dal Consiglio comunale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 32, comma 2, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n.ro 142.

2. Il Presidente dell'istituzione può essere scelto anche al di fuori del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale procede alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione delle aziende con votazione di apposita mozione di sfiducia, che può essere proposta anche dalla Giunta comunale oltre che da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

4. La mozione deve contenere l'indicazione dei candidati o del candidato alla sostituzione. La votazione si svolge per appello nominale e per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta.

#### Art. 60

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento, che può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica del personale.

#### Art. 61

1. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni resiane, sia con riguardo alla partecipazione ai procedimenti amministrativi comunali delle associazioni di cui all'articolo 1, sia con riguardo alle forme di collaborazione con l'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n.ro 10, nonché di altre disposizioni legislative nazionali.

2. Nei rapporti con gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica il Comune di Resia promuove attività integrative per la conoscenza della cultura locale da parte dei minori frequentanti gli istituti con facoltà di assumere gli oneri necessari a carico del bilancio comunale.

#### Art. 62

1. L'esercizio delle funzioni comunali in materia di toponimi minori, oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 marzo 1988, n.ro 10, devono consentire la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, anche con l'uso della denominazione in lingua resiana della toponomastica originaria autorizzata dall'articolo 25 della legge regionale 8 settembre 1981, n.ro 68.

#### Art. 63

1. La facoltà di uso della lingua resiana nelle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni comunali è oggetto di disciplina da parte del regolamento consiliare, adottato ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142, che ne individua i limiti, le modalità di esercizio e le garanzie al fine del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza fra i membri dell'assemblea elettiva e del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

2. La disciplina del regolamento comunale si uniforma alle norme della legislazione nazionale per la tutela delle lingue minoritarie ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

#### Art. 64

1. Nell'ambito della collaborazione con le collettività locali di altri Stati membri del Consiglio d'Europa, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 30 dicembre 1989, n.ro 439 che ratifica la Carta europea della autonomia locale, il Comune di Resia ricerca forme periodiche di consultazione e di incontro con la collettività del Comune di Tolmino e degli altri Comuni contigui della Repubblica di Slovenia.

2. Al fine di realizzare un uso continuativo del valico confinario di I<sup>a</sup> categoria di Ucea il Comune di Resia promuove i procedimenti di legge presso i competenti organi centrali e periferici dello Stato.

3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma, il Comune di Resia promuove ove necessario la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142 per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche locali.

4. Il Comune di Resia partecipa alle organizzazioni degli enti locali riconosciute operanti nell'ambito della Comunità Economica Europea e del Consiglio d'Europa, promuove e ricerca forme di gemellaggio, di incontri periodici ai fini della costruzione di una migliore integrazione europea.

## TITOLO VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 65

##### Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente statuto, i regolamenti comunali attualmente vigenti.

#### Art. 66

##### Modifiche allo statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale al presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

#### Art. 67

##### Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedente all'adozione del presente statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

## Art. 68

### Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

---

Adottato con delibera del Consiglio comunale n.ro 94 del 27 luglio 1991, ravvisata legittima dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 27 novembre 1991, al n.ro 76968, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n.ro 149 del 16 novembre 1991, ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta del 27 novembre 1991, al n.ro 87448.

Modificato ed integrato con delibera Consiglio Comunale n.ro 31 del 25 marzo 1994.

